

Delibera n. 134/2020

Conclusione del procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 117/2019 nei confronti di So.Ge.A.P. S.p.A. Adozione del provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lett. i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per l'inottemperanza alle prescrizioni di cui alla delibera n. 6/2019, del 25 gennaio 2019.

L'Autorità, nella sua riunione del 16 luglio 2020

- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il capo I, sezioni I e II;
- VISTA** la direttiva 2009/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: "Autorità" oppure "ART");
- VISTI** gli articoli da 71 a 82 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con i quali è stata recepita la citata direttiva 2009/12/CE;
- VISTO** il Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità di cui alla delibera n. 57/2015 (di seguito: "Regolamento sanzionatorio");
- VISTE** le linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità, adottate con delibera n. 49/2017, del 6 aprile 2017;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 92/2017, del 6 luglio 2017, recante "*Approvazione dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali*" e, in particolare, i capitoli 1, 3, 4, 5 e 6 del Modello 3 (di seguito: "Modello");
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 6/2019, del 25 gennaio 2019, recante "*Proposta di revisione dei diritti aeroportuali dell'Aeroporto di Parma - anno 2019. Conformità ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 92/2017 e prescrizione*" con la quale l'Autorità:
- i) prescriveva a So.Ge.A.P. S.p.A. (di seguito "SOGEAP" o "Società"), tra l'altro, "*di attivare, entro il 30 giugno 2019, ai sensi del capitolo 3 del Modello, una nuova procedura di revisione dei diritti aeroportuali, che preved[esse]:*
 - a) *un periodo tariffario pluriennale;*
 - b) *l'elaborazione e la trasmissione all'Autorità di un piano industriale finalizzato ad assicurare, entro il termine del periodo tariffario medesimo, il conseguimento dell'equilibrio economico-finanziario*";
 - ii) precisava che "*l'inottemperanza a quanto prescritto al punto 2 (rectius punto i) [sarebbe stata sanzionata] da parte dell'Autorità ai sensi dell'articolo 37, comma 3,*

lett. f) ed i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”.

- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 117/2019, del 31 luglio 2019, recante “*Avvio di procedimento sanzionatorio relativo all'inottemperanza alle prescrizioni di cui alla delibera n. 6/2019 del 25 gennaio 2019, recante l'attivazione di una nuova procedura di revisione dei diritti aeroportuali in conformità al modello tariffario n. 3 approvato con delibera n. 92/2017*”, notificata al destinatario del procedimento SOGEAP in data 31 luglio 2019, con nota prot. ART n. 9087/2019;
- VISTA** la proposta d'impegni (prot. ART n. 10799/2019, del 16 settembre 2019, successivamente perfezionata con nota prot. n. 12037/2019, del 9 ottobre 2019) presentata dalla Società ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento sanzionatorio al fine di rimuovere la condotta contestata, senza l'accertamento dell'infrazione;
- VISTA** la delibera n. 143/2019, del 21 novembre 2019, notificata in pari data con nota prot. ART n. 15160/2019, con cui l'Autorità ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera e) del Regolamento sanzionatorio, la suindicata proposta di impegni, disponendo il rigetto della stessa e la conseguente prosecuzione del presente procedimento sanzionatorio;
- VISTA** la delibera n. 144/2019, del 21 novembre 2019, notificata in pari data alla Società con nota prot. 15161, con cui l'Autorità, preso atto che SOGEAP ha, seppur con ritardo, notificato l'avvio della procedura di consultazione degli utenti, avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2020-2021 (cfr. prot. ART n. 14039/2019, del 4 novembre 2019), ha deliberato l'avvio del procedimento di verifica della conformità della proposta ai modelli di regolazione dei diritti aeroportuali, approvati con la delibera n. 92/2017, del 6 luglio 2017;
- VISTA** la delibera n. 69/2020, del 18 marzo 2020, avente ad oggetto: “*Emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale. Disposizioni in materia di termini relativi ai procedimenti dell'Autorità*”, e la successiva delibera di proroga n. 83/2020, del 23 aprile 2020, con le quali è stato disposto - ai sensi dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 - che, ai fini del computo dei termini relativi ai procedimenti dell'Autorità, non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;
- VISTE** le risultanze istruttorie relative al procedimento in oggetto comunicate alla Società, previa deliberazione del Consiglio del 26 marzo 2020, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. b), del Regolamento sanzionatorio (cfr. nota prot. ART n. 4844/2020, del 26 marzo 2020);
- VISTA** la memoria difensiva trasmessa dalla Società in data 6 maggio 2020 (prot. ART n. 6677/2020, di pari data), in esito alla comunicazione delle citate risultanze istruttorie;

VISTA la delibera n. 95/2020, del 7 maggio 2020, recante “*Nomina dei responsabili dei procedimenti in corso, di competenza dell’Ufficio Vigilanza e sanzioni dell’Autorità*”, comunicata in data 8 maggio 2020 alla Società (prot. 6797/2020, di pari data);

VISTA la nota n. 7956/2020, del 3 giugno 2020 con la quale è stato comunicato alla Società che, a seguito dell’immissione in servizio, in pari data, del dott. Ernesto Pizzichetta, quale dirigente responsabile dell’Ufficio Vigilanza e sanzioni dell’Autorità, lo stesso è subentrato nelle funzioni di responsabile del presente procedimento, secondo quanto disposto al punto 2 della succitata delibera n. 95/2020;

SENTITI in audizione finale, in data 17 giugno 2020, i rappresentanti di SOGEAP;

VISTA la relazione dell’Ufficio Vigilanza e sanzioni;

CONSIDERATO quanto rappresentato nella suddetta relazione e, in particolare, che:

1. dalla documentazione agli atti risulta la condotta omissiva di SOGEAP, che non ha attivato, entro il termine prescritto dalla delibera n. 6/2019 (30 giugno 2019), una nuova procedura di revisione dei diritti aeroportuali, che prevedesse: a) un periodo tariffario pluriennale; b) l’elaborazione e la trasmissione all’Autorità di un piano industriale finalizzato ad assicurare, entro il termine del periodo tariffario medesimo, il conseguimento dell’equilibrio economico-finanziario.

2. Le argomentazioni difensive della Società, prodotte, sia all’esito della comunicazione delle sopra menzionate risultanze istruttorie (prot. ART n. 6677/2020, del 6 maggio 2020), sia nel corso dell’audizione innanzi al Consiglio, non sono valse a rimuovere l’antigiuridicità della descritta condotta omissiva. Infatti:

i) le riferite, generiche “*difficoltà di carattere organizzativo nell’adeguarsi al quadro regolatorio fissato dall’Autorità in ragione sia del ridotto numero di risorse umane di cui dispone, sia del complesso processo di partnership avviato con il gestore dell’aeroporto di Bologna*” (peraltro, allo stato, ancora in fase preliminare), non rimandano a situazioni di oggettiva impossibilità rilevanti ai sensi dell’articolo 4 della legge 689/81.

ii) Privo di pregio è l’argomento secondo cui “*Sogeap si è trovata nell’impossibilità di ottemperare alla prescrizione [di cui alla delibera n. 6/2019 cit.]*” perché, in tal caso, “*avrebbe dovuto altresì procedere alla stesura di un rinnovato Piano Economico Finanziario (...) diverso da quello approvato da Enac nel marzo 2018, e privo del necessario parere favorevole dell’Ente*” (cfr. p. 2 della memoria difensiva del 6 maggio 2020, prot. n. 6677/2020 di pari data e verbale dell’audizione finale). Infatti, non può non rilevarsi come la delibera n. 6/2019 non prescrivesse, in alcun modo, alla Società di presentare un “*nuovo piano economico-finanziario*” (di seguito: “PEF”). L’Autorità, invece, richiedeva l’attivazione di una procedura che prevedesse, ai sensi del Modello, “*l’elaborazione e la trasmissione all’Autorità di un piano industriale*”, dal quale poter verificare - anche, se del caso, avvalendosi del PEF già approvato dall’ENAC - il conseguimento dell’equilibrio economico-finanziario nell’ambito di un periodo tariffario pluriennale.

iii) Non ha fondamento l'obiezione che, tra le righe, la Società sembra adombrare in ordine ad una supposta incertezza sulla portata degli obblighi che su di essa gravavano, con conseguente esclusione della punibilità. Le prescrizioni della delibera n. 6/2019, come sopra più ampiamente richiamate, sono sufficientemente precise, chiare e determinate, nonché ancorate ad un termine certo per la loro ottemperanza.

3. Non merita, altresì, accoglimento l'eccezione proposta da SOGEAP in ordine ad una supposta proroga del termine del 30 giugno 2019, di cui alla citata delibera n. 6/2019. La richiesta di proroga di tale termine, avanzata da SOGEAP in data 24 giugno 2019 (prot. ART n. 6955/2019, del 25 giugno 2019), è stata, infatti, espressamente rigettata dall'Autorità poiché *"le tempistiche minime per l'istruttoria di competenza [sarebbero] risultato[te] (...) irrimediabilmente compromesse"* (cfr. prot. n. 8833/2019, del 29 luglio 2019, notificata in pari data alla Società). Né, d'altronde, si potrebbe diversamente opinare (cosa che la Società ha fatto), richiamando una e-mail dell'8 ottobre 2019 dell'Autorità con la quale veniva formulata una richiesta di acquisizione di documentazione (letteralmente: *"Avrei bisogno di acquisire con urgenza ... la documentazione già disponibile in vista del procedimento di revisione tariffaria che vi siete impegnati ad avviare entro questo mese"*). La documentazione di cui veniva fatta richiesta, infatti,ineriva ad altro procedimento (*"procedimento di revisione tariffaria"*, avviato con la summenzionata delibera n. 144/2019);

RITENUTO

pertanto, di accertare la violazione della delibera n. 6/2019 del 25 gennaio 2019 e, conseguentemente, di procedere, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lett. i) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'irrogazione di *"una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata nei casi di (...) di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti"*;

CONSIDERATO

altresì, quanto riportato nella relazione dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni in riferimento alla determinazione dell'ammontare delle sanzioni in considerazione, sia dell'articolo 14 del Regolamento sanzionatorio, sia delle Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità, adottate con delibera n. 49/2017, del 6 aprile 2017, e in particolare che:

1. la determinazione della sanzione da irrogare alla Società, per la violazione accertata, deve essere effettuata, ai sensi dell'articolo 11, della legge n. 689 del 1981, avuto riguardo, all'interno dei limiti edittali colà individuati, *"alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche"*;

2. per quanto attiene alla gravità della violazione, va apprezzato il limitato contesto territoriale su cui ha impattato la condotta accertata e il livello tariffario applicato dalla Società nelle more dell'avvio della nuova procedura di revisione dei diritti aeroportuali, che non ha compromesso i diritti degli altri vettori né ha inciso sul contesto concorrenziale in cui operano gli aeroporti più prossimi;

3. in merito all'opera svolta per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, la Società, sia pur tardivamente, ha notificato all'Autorità l'avvio della procedura di consultazione degli utenti, avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2020-2021 (cfr. nota della Società prot. n. 223/2019/FW/mo, recante "*Proposta di modifica dei diritti aeroportuali*", ricevuta in data 31 ottobre 2019 e acquisita agli atti dell'Autorità con nota prot. ART n. 14039/2019, del 4 novembre 2019; delibera ART n. 144/2019, del 21 novembre 2019);
4. con riguardo alla personalità dell'agente, non risultano precedenti provvedimenti sanzionatori per la stessa violazione;
5. in relazione alle condizioni economiche, risulta che la Società ha esposto un valore totale dei ricavi delle vendite, delle prestazioni e di altri proventi commerciali (con esclusione dei ricavi aventi natura straordinaria e/o non commerciale), per l'esercizio 2018, pari ad euro 1.316.266,00 ed un utile di euro 25.952,00; e ciò, dopo aver esposto una perdita, per l'esercizio 2017, pari a euro 3.459.050,00;
6. per le considerazioni su esposte e sulla base delle linee guida adottate con delibera n. 49/2017, risulta congruo: i) determinare l'importo base della sanzione nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00); ii) applicare sul predetto importo base una riduzione pari a euro 1.000,00 (mille/00) in considerazione delle circostanze sopraelencate;

RITENUTO

pertanto di procedere all'irrogazione della sanzione nella misura di euro 1.000,00 (mille/00), ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lett. i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. è accertata, nei termini di cui in motivazione, che si intendono qui integralmente richiamati, l'inottemperanza, da parte di So.Ge.A.P. S.p.A., alle prescrizioni di cui alla delibera n. 6/2019, del 25 gennaio 2019;
2. è irrogata, nei confronti di So.Ge.A.P. S.p.A., ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lett. i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.000,00 (mille/00);
3. la sanzione di cui al punto 2 deve essere pagata entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, tramite versamento da effettuarsi unicamente tramite bonifico bancario su conto corrente intestato all'Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT03Y0100501004000000218000, indicando nella causale del versamento: "sanzione amministrativa delibera n. 134/2020";
4. decorso il termine di cui al punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale; in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la

somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo;

5. il presente provvedimento è notificato a So.Ge.A.P. S.p.A. e pubblicato sul sito web istituzionale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 16 luglio 2020

Il Presidente

Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i.)